

Giudice di pace Caserta – 9 gennaio 2007 – G.d.p. Barra – XXXX c. Prefettura di Caserta

Ricorso al prefetto – art. 203 cod. strad. – ricorso dell'obbligato in solido – ordinanza - ingiunzione – motivazione erronea – illegittimità

Nel caso di impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento da parte dell'obbligato principale e di quello in solido, la mancata considerazione in sede di motivazione di quest'ultimo rende la stessa erronea.

Tale patologia inficia l'ordinanza rendendola illegittima e, dunque, annullabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - La Prefettura di Caserta notificava ai ricorrenti l'ordinanza ingiunzione Prot. nr. 47xx/R/04/CE/AREA IV emessa su ricorso avverso verbale n. 891xx/2004/V del 29-06-2004 perché transitava sulla moto senza casco protettivo.

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981 i ricorrenti, di cui alla intestazione, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui sopra deducendo che nella predetta ordinanza vi erano errori procedurali. La comunicazione della data dell'udienza di discussione era notificata ai ricorrenti il 16-08-2005 e al Comune di Caserta e alla Prefettura il 06-08-2005. Il Comune di Caserta ha depositato in cancelleria in data 04-01-2006 la documentazione giustificativa. All'udienza odierna di discussione sono presenti il delegato del comune ed i due ricorrenti. Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE - La opposizione va accolta ed annullata la opposta ordinanza ingiunzione atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudice di pace le argomentazioni in narrativa. Dagli atti risulta che al ricorrente Tizio M. era elevata contravvenzione e questi presentava al Prefetto ricorso ai sensi dell'art. 203 del C.d.s. Successivamente il verbale era notificato al signor Tizio G. (obbligato in solido) e questi presentava nei termini al Prefetto altro ricorso ai sensi dell'art. 203 del C.d.s. Avverso i due ricorsi il Prefetto emetteva l'ordinanza ingiunzione qui impugnata.

Ad un attento esame risulta che l'ordinanza ingiunzione è errata perché nella prima parte prende in considerazione solo il ricorso dell'obbligato in solido e nella seconda parte solo il ricorso del trasgressore e poi ingiunge ad entrambi di pagare la somma fissata.

L'ordinanza così formulata è errata perché l'ufficio confonde i contenuti dei due distinti ricorsi presentati. Di conseguenza il provvedimento impugnato è illegittimo perché è errato nella motivazione. Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio

P. Q. M - Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Tizio G. e Tizio M. contro Prefettura di Caserta e Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione. 2.

Annulla l' ordinanza ingiunzione prot. nr. 47xx/R/04/CE/AREA IV, emessa su ricorso avverso verbale n. 891xx/2004/V del 29-06-2004 con tutte le conseguenze di legge.